



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 20 novembre 2014 n.8

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 5 del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.88;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 11 novembre 2014;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

Art. 1

(Oggetto e norme di riferimento)

1. Il presente regolamento disciplina gli ambiti e le materie individuati dagli articoli 4, comma 2 e 5 dal Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.88.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia ai provvedimenti del Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali di cui al Capo V della Legge 23 maggio 1995 n.70, in seguito per brevità Garante, assunti a mente di quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto Delegato n. 88/2014.

Art. 2

(Definizioni)

1. Le sotto elencate espressioni assumono i seguenti significati ai fini del presente regolamento e dell'interpretazione delle espressioni medesime utilizzate nell'ambito del Decreto Delegato n. 88/2014:
 - a) trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - b) sistema: il sistema di videosorveglianza territoriale costituito da videocamere posizionate in territorio in prossimità degli accessi alla Repubblica e delle intersezioni stradali, sulle strade e relative pertinenze così come definite dal Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 e s.m.i. "Codice della Strada", nelle zone a traffico limitato e da eventuali videocamere speciali anche mobili che permettano riprese per interventi di particolare natura nonché da un sistema hardware e software per il trattamento dei dati;

- c) dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema;
- d) dato anonimo: il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- e) titolare: la persona fisica cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- f) responsabile: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare, e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- g) incaricato: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- h) interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i) amministratore di sistema: il soggetto pubblico o privato che mantiene in funzionamento il sistema, ne cura la manutenzione, l'ampliamento e l'operatività;
- l) comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- o) banca dati: il complesso di dati personali, formatosi presso il sistema di registrazione e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- p) informativa: insieme delle informazioni che debbono essere date all'interessato per iscritto, anche tramite l'apposizione di adeguata cartellonistica, previamente alla raccolta di dati personali, ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 70/1995;
- q) diritti dell'interessato: diritti di accesso ai dati personali che lo riguardano ed altri diritti ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 70/1995;
- r) strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- s) principio di liceità: principio secondo il quale il trattamento dei dati consistenti nelle immagini acquisite con il sistema, è consentito qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o per tutelare un interesse qualificato;
- t) principio di proporzionalità: principio secondo il quale, pur permanendo margini di discrezionalità in capo al titolare del trattamento dei dati, devono essere evitate le rilevazioni di dati in aree o attività che non sono soggette a pericoli concreti o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza. Secondo tale principio, l'attivazione delle videocamere deve avvenire solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili e la raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti;
- u) principio di necessità: principio secondo il quale deve essere escluso ogni uso superfluo del sistema ed evitati eccessi e ridondanze nel sistema.

Art. 3

(Titolare del trattamento dei dati)

1. I Comandanti dei Corpi di Polizia e il Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, in seguito AASS, sono i titolari, secondo quanto previsto al comma 3, del trattamento dei dati personali acquisiti tramite il sistema.

2. Ciascun titolare, sentito l'amministratore di sistema, richiede al Garante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'autorizzazione all'attivazione di punti di sorveglianza tramite videocamere specificando:

- a) se le videocamere da installarsi siano dotate o meno della modalità di lettura targhe;
- b) le finalità per le quali i dati saranno acquisiti e trattati;
- c) il numero delle telecamere da installarsi;
- d) le aree in cui le videocamere saranno installate;
- e) uno o più responsabili.

3. Ciascun titolare è autorizzato esclusivamente al trattamento dei dati acquisiti tramite le videocamere in relazione all'installazione delle quali abbia ottenuto, da solo o congiuntamente ad altro titolare, l'autorizzazione del Garante.

4. Il Direttore dell'AASS, in qualità di titolare del trattamento dei dati acquisiti tramite il sistema per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed f) del Decreto Delegato n. 88/2014, assicura la trasmissione delle registrazioni di immagini riguardanti illeciti amministrativi o reati ai Corpi di Polizia o al Dipartimento Prevenzione, secondo la rispettiva competenza.

Art. 4

(Responsabile del trattamento dei dati)

1. Ciascun titolare designa con atto scritto uno o più responsabili, individuandolo/i tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità offrano idonea garanzia del pieno rispetto delle norme e disposizioni in materia di trattamento dei dati personali con particolare riferimento ai profili della sicurezza e riservatezza.

2. L'atto di designazione di cui al comma 1 individua in maniera puntuale i compiti affidati al responsabile e le correlate responsabilità.

3. Il responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

Art.5

(Incaricato del trattamento dei dati)

1. Il responsabile, a sua volta, designa con atto scritto uno o più incaricati cui è affidata la gestione del sistema di videosorveglianza in relazione all'utilizzo degli impianti ed alla visione della registrazione.

2. L'incaricato è designato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità offrano idonea garanzia del pieno rispetto delle norme e disposizioni in materia di trattamento dei dati personali con particolare riferimento ai profili della sicurezza e riservatezza.

3. L'incaricato elabora i dati personali ai quali ha accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e/o del responsabile.

Art. 6

(Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo)

1. L'accesso alle sale di controllo delle Centrali Operative dei Corpi di Polizia ed alla sala server di registrazione dell'AASS, presso le quali i dati sono trattati, è consentito, di norma, solamente al titolare, al responsabile, all'incaricato e al personale individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli indicati al comma 1 sono autorizzati dal responsabile e annotati su apposito registro.

3. Il responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare acquisizione o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso alla sala di controllo.
4. I locali delle sale di controllo e della sala server di registrazione dell'AASS sono chiusi e non accessibili al pubblico; l'ingresso negli stessi è interdetto ai soggetti non autorizzati e dotato di sistema di controllo degli accessi.

Art. 7

(Ruolo dell'AASS ed individuazione del personale deputato alla manutenzione del sistema)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, l'AASS, è, altresì, il soggetto identificato quale amministratore di sistema.
2. Il Direttore dell'AASS individua per iscritto il proprio personale deputato a svolgere le funzioni necessarie a mantenere in funzionamento ed implementare il sistema, specificando se lo stesso sia o meno stato, altresì, designato quale incaricato a mente dell'articolo 5.
3. Prima di essere adibito all'utilizzo del sistema, il personale dell'AASS individuato per mantenere il sistema è reso edotto del corretto uso dello stesso, della normativa di riferimento in materia di trattamento dei dati personali e delle disposizioni del presente regolamento.
4. L'AASS cura l'attivazione dei punti di sorveglianza tramite videocamere dotate o meno della modalità di lettura targhe in conformità all'autorizzazione rilasciata dal Garante ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
5. L'AASS, in accordo con i Comandanti dei Corpi di Polizia, può individuare nuove tipologie di videocamere da installare.

Art. 8

(Accesso al sistema)

1. L'accesso ai dati contenuti nel sistema è consentito esclusivamente al titolare, al responsabile ed all'incaricato, ciascuno per la propria esclusiva competenza.
2. La visualizzazione, da parte del personale abilitato dell'AASS, delle immagini contenute nel sistema in relazione al trattamento delle quali il Direttore dell'AASS non si configuri anche come titolare bensì unicamente come amministratore di sistema, è consentita esclusivamente qualora si verificano malfunzionamenti e limitatamente a quanto necessario per mantenere in efficienza il sistema.
3. A ciascuna persona fisica autorizzata ad operare nel sistema è assegnata una chiave di accesso della cui custodia, conservazione e riservatezza il soggetto è responsabile.
4. I dati delle operazioni eseguite, i riferimenti temporali e l'utente che ha operato nel sistema (*file di log*) sono registrati su supporto informatico e conservati dall'AASS per sei mesi, decorsi i quali sono cancellati.
5. Le registrazioni (*file di log*) di cui al comma 4 sono trasmesse in copia dall'AASS ai Corpi di Polizia, che li conservano per i periodi previsti dall'articolo 4, comma 2 del Decreto Delegato n. 88/2014 e dal seguente articolo 9, comma 5 su server collocati presso le rispettive Centrali Operative.

Art.9

(Criteri relativi al trattamento dei dati)

1. I segnali video delle unità di ripresa sono conservati sui rispettivi videoregistratori installati sul territorio oppure possono anche essere raccolti da una stazione di controllo presso la sala server di registrazione dell'amministratore di sistema e conservati su supporto informatico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Delegato n. 88/2014.

2. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato provvede a darne immediata comunicazione al responsabile.
3. Nel rispetto del principio di proporzionalità, non possono essere effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali ed indispensabili per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto Delegato n. 88/2014; in presenza dei predetti presupposti, l'incaricato procede agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti informatici.
4. I dati acquisiti tramite videocamere che non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Delegato n.88/2014, sono conservati su server collocato nella sala di registrazione dell'amministratore di sistema per i seguenti periodi:
 - a) se acquisiti con videocamere non dotate di modalità di lettura targhe: sei giorni;
 - b) se acquisiti con videocamere dotate di modalità di lettura targhe: venti giorni.
5. I dati trasmessi ai Corpi di Polizia a mente della disposizione di cui all'articolo 4, comma 2 del Decreto Delegato n. 88/2014, sono trattati per l'intera durata dell'attività di indagine e possono essere autonomamente conservati dal Corpo di Polizia che effettua l'attività investigativa su un proprio server collocato nelle sale di controllo delle rispettive Centrali Operative. Salvo che il dato debba essere utilizzato nell'ambito di un procedimento penale, la conservazione dello stesso non può eccedere i ventiquattro mesi, decorsi i quali il dato deve essere definitivamente cancellato dai server dei Corpi di Polizia.
6. L'utilizzo del brandeggio delle videocamere da parte dell'uno o più responsabili ed incaricati avviene nel rispetto dei limiti indicati nel presente regolamento.

Art. 10 *(Informativa)*

1. L'AASS affigge adeguata segnaletica permanente nelle aree in cui sono posizionate le videocamere del sistema di videosorveglianza territoriale non dotate di modalità di lettura targhe, su cui è riportata la dicitura "Area videosorvegliata per fini di sicurezza urbana".
2. L'AASS provvede, altresì, ad affiggere in prossimità degli accessi alla Repubblica apposita segnaletica permanente con la quale si informi l'utenza che il territorio sammarinese è soggetto a sorveglianza mediante videocamere dotate di modalità di lettura targhe.
3. L'AASS ed i Corpi di Polizia pubblicano nei proprio siti internet ufficiali una informativa in cui siano indicati i principi e le norme che regolano il trattamento dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, la durata del periodo di conservazione dei dati, i limiti relativi alla diffusione dei dati, i diritti dell'interessato dal trattamento.

Art. 11 *(Diritti dell'interessato)*

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, a seguito della presentazione di apposita istanza al Garante, ha diritto di accesso secondo quanto disposto dagli articoli 10 e 11 della Legge n. 70/1995.
2. Per le richieste di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese stabilito, in relazione alle richieste evase dall'AASS, dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima e in relazione alle richieste evase dai Corpi di Polizia, dal Congresso di Stato con propria delibera.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, procura a soggetti terzi; l'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo devono pervenire al Garante e, ai fini del blocco di cui al comma 7, al titolare del trattamento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax o posta elettronica.
6. Nel caso di rigetto dell'istanza sono fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. I dati oggetto della richiesta sono estratti dal sistema e bloccati sino a quando la decisione del Garante divenga inoppugnabile; tali dati sono cancellati a seguito di decisione di rigetto dell'istanza divenuta inoppugnabile.

Art. 12
(Sicurezza dei dati)

1. L'accesso al sistema è protetto da password su più livelli. In particolare:
 - a) password dell'amministratore di sistema che consente l'assegnazione delle autorizzazioni e delle autenticazioni;
 - b) password personale che sarà fornita singolarmente ad ogni soggetto abilitato ad operare sul sistema;
 - c) password che consente l'accesso al sistema solo per visionare le immagini in tempo reale;
 - d) password che consente l'accesso al sistema per visionare le immagini in tempo reale, per accedere alle registrazioni nonché di salvarne copia.
2. La cancellazione delle immagini è eseguita automaticamente trascorsi i termini indicati all'articolo 9, comma 4 ovvero su indicazione del responsabile individuato in seno ai Corpi di Polizia allorquando siano trascorsi i termini di cui all'articolo 9, comma 5.
3. Il Comandante di ogni Corpo di Polizia impartisce disposizioni all'amministratore di sistema circa l'assegnazione dei profili di accesso.

Art. 13
(Sanzioni)

1. Fatta salva la concorrente applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 17 della Legge n. 70/1995, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel Decreto Delegato n. 88/2014 e nel presente regolamento, la violazione degli obblighi di riservatezza, la comunicazione a terzi non autorizzati e la diffusione di dati ed immagini acquisite e gestite dal sistema, comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalla Legge 31 luglio 2009 n.106 nonché dai regolamenti e norme di disciplina degli appartenenti a corpi militari.

Art. 14
(Sistemi di videosorveglianza non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento – Rinvio)

1. Le disposizioni di attuazione delle norme previste agli articoli 6 e 7 del Decreto Delegato n. 88/2014 concernenti la costituzione e gestione di banche dati relative a sistemi di videosorveglianza privati e pubblici non rientranti nella definizione di sistema contenuta all'articolo 2, comma 1, lettera b) e, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione dei superiori articoli, sono adottate con specifico regolamento dalla promulgazione del quale decorrono i termini di cui all'articolo 7, comma 3 del predetto Decreto Delegato n. 88/2014.

Art.15

(Norme transitorie)

1. Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento, presso le sale controllo delle Centrali Operative dei Corpi di Polizia siano attivi collegamenti con sistemi di videosorveglianza non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, i Comandanti dei Corpi di Polizia notificano al Garante la loro presenza assumendosi l'onere, nelle more della promulgazione dello specifico regolamento di cui all'articolo 14, di garantire che i dati acquisiti tramite tali sistemi saranno trattati nel rispetto dei principi e, in quanto compatibili, delle norme del Decreto Delegato n. 88/2014 e del presente regolamento.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 novembre 2014/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini